

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4395

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GUBERT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1999

—————

Semplificazione delle procedure per il lavoro occasionale
in agricoltura

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le attività agricole sono caratterizzate da ampia variabilità stagionale della necessità di lavoro. Un tempo erano le reti di relazioni familiari, di parentela, di vicinato, di amicizia, che consentivano di far fronte a picchi aziendali di lavoro, normali particolarmente nelle operazioni di fienagione e di raccolta. Attualmente tali reti risultano assai indebolite; la famiglia si è sempre più ristretta ed ha diversificato le sue attività, le trasformazioni dell'economia hanno reso meno elastica la disponibilità di tempo per prestazioni legate a relazioni di mutuo aiuto, di affezione e di solidarietà. Nel contempo la specializzazione delle attività aziendali ha esteso alcune colture rispetto ad altre un tempo presenti in azienda, accentuando la concentrazione in picchi della necessità di lavoro. Sempre più frequente risulta, quindi, la necessità di ricorso a prestazioni di lavoro occasionale.

A tale aumentata necessità non corrispondono procedure di assunzione semplici e snelle, che consentano una adeguata risposta funzionale alle operazioni colturali senza far venire meno le forme di tutela del lavoratore occasionale. Le norme attualmente in vigore, oltre a scoraggiare l'impiego di forme di lavoro gratuito che il tessuto relazionale di parentela, di amicizia e comunitario mette a disposizione, considerando come alteranti la gratuità anche le consuetudinarie somministrazioni agli aiutanti del cibo nel periodo di lavoro o l'omaggio di modeste quantità di prodotto raccolto per uso personale e familiare quale segno di gratitudine, scoraggiano anche l'impiego di manodopera occasionale.

Le norme attualmente in vigore in materia di collocamento in agricoltura prevedono la possibilità di assunzione diretta di tutti i lavoratori, senza, quindi, preventivo nul-

la-osta degli uffici del collocamento, ad eccezione dei lavoratori extra-comunitari ancora all'estero. Tuttavia la procedura rimane complessa. L'azienda che desidera assumere un lavoratore è obbligata a richiedere presso l'INPS il registro d'impresa, documento che di fatto sostituisce il nulla-osta. Tale registro si ottiene dall'Ufficio contributi agricoli dell'INPS (ex SCAU) dietro presentazione della denuncia aziendale, documento contenente tutte le fondamentali caratteristiche dell'azienda, quali estensione, colture, parco macchine, bestiame. Nella sezione matricola del Registro d'impresa vanno iscritti tutti gli operai in ordine cronologico di assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento delle prestazioni, data di assunzione, data presunta di licenziamento e numero presunto delle giornate di lavoro. Tale sezione deve essere utilizzata in misura di una pagina per ogni dipendente e ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco. Delle cinque copie, una deve essere presentata all'INPS entro cinque giorni dall'assunzione, una alla sezione circoscrizionale per l'impiego e il collocamento in agricoltura, sempre entro cinque giorni, una terza va consegnata al dipendente, una quarta va conservata a cura del datore di lavoro e la quinta può essere utilizzata come prospetto paga nel caso di rapporto di lavoro di durata inferiore al mese.

Per evitare sanzioni, il Registro d'impresa deve essere compilato all'atto di assunzione del lavoratore.

Oltre a ciò l'impresa deve adempiere ai seguenti obblighi:

- dichiarazione trimestrale delle giornate lavorate, da presentare all'INPS entro

il 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre;

- compilazione del cedolino-paga, nel quale viene calcolata l'IRPEF a carico del lavoratore e le ritenute previdenziali che lo stesso deve pagare;

- compilazione del CUD;

- compilazione del modello 770;

- versamento delle ritenute previdenziali da parte dell'impresa per le giornate dichiarate trimestre per trimestre.

Si comprende assai bene che per un'impresa agricola di modeste o modestissime dimensioni (e si tratta di casi assai frequenti in Italia) il carico burocratico appare eccessivo e richiede consulenze professionali, costose oltre il ragionevole in rapporto alla consistenza aziendale. Oltretutto le procedure previste debbono essere attivate nel congestionato periodo della presenza di picchi di lavoro, talora accentuati da andamenti meteorologici, con il titolare d'azienda impegnato in modo particolare nel lavoro agricolo.

Un'ulteriore complicazione è connessa alle norme che regolano trattamenti pensionistici e di disoccupazione e cassa integrazione, norme che scoraggiano la possibilità di impiegare per tali picchi di necessità lavorative pensionati, disoccupati e cassintegrati.

Il presente disegno di legge intende semplificare le procedure e facilitare il ricorso a

disponibilità di lavoro occasionale attualmente scoraggiate.

L'articolo 1 prevede nuove modalità per l'assunzione di lavoratori agricoli occasionali, prevedendo modalità semplificate di comunicazione agli uffici del lavoro, di assicurazione, di adempimento degli obblighi fiscali, nonché l'esclusione dalla base per il calcolo dell'IRAP delle retribuzioni corrisposte ai suddetti lavoratori.

L'articolo 2 prevede la riduzione di limitazioni riguardanti pensionati, disoccupati e cassintegrati, in particolare prevedendo il cumulo fra i redditi da lavoro agricolo occasionale, come indicati dall'articolo 1, e i redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

L'articolo 3 precisa come la gratuità della prestazione lavorativa sia compatibile con la corresponsione dei pasti e di eventuale alloggio per il periodo lavorativo, nonché con omaggi in natura di quantità modeste e per uso personale e familiare di parti del raccolto.

L'articolo 4 consente l'estensione dell'impiego di lavoro interinale anche a lavoratori in agricoltura con qualificazioni basse.

L'articolo 5, infine, prevede la copertura degli oneri, a partire dalla data di presumibile entrata in vigore del presente disegno di legge, non prima, nel più ottimista dei casi, del secondo semestre dell'anno 2000. La difficoltà di quantificazione degli oneri ha indotto ad una stima assai approssimativa, ma prudentiale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'imprenditore agricolo, o comunque il coltivatore diretto, può assumere, con rapporto di lavoro occasionale regolato dalla presente legge, personale destinato alla raccolta di prodotti agricoli - compresa la fienagione - alla potatura e al dirado manuale.

2. Il rapporto di lavoro occasionale in agricoltura non può avere durata superiore a quaranta giornate lavorative per anno solare per ciascun dipendente.

3. Il datore di lavoro deve dare comunicazione dell'avvenuta assunzione all'Ufficio provinciale del lavoro, anche in via telematica, conformemente a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 513.

4. Il datore di lavoro deve stipulare con una compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio dell'attività sul territorio nazionale una polizza sulla responsabilità civile per il caso di infortunio o morte del lavoratore, secondo i massimali annualmente determinati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

5. La retribuzione giornaliera minima per il lavoro occasionale è determinata sulla base di criteri definiti a livello provinciale fra le organizzazioni di categoria e si intende onnicomprensiva di ogni voce retributiva, ivi incluso il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività soppresse.

6. Sulla retribuzione corrisposta è dovuto un contributo nella misura del 10 per cento a favore della gestione di previdenza agricola dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che il datore di lavoro

deve versare entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

7. Sulla retribuzione corrisposta per lavoro occasionale non devono essere praticate ritenute IRPEF; le retribuzioni corrisposte ai lavoratori occasionali sono inoltre escluse dalla base per il calcolo dell'IRAP.

Art. 2.

1. Possono prestare lavoro occasionale in agricoltura, ai sensi della presente legge, anche i soggetti non iscritti nelle liste di collocamento, gli studenti, i lavoratori in cassa integrazione, i pensionati e i lavoratori impiegati in altre attività.

2. I redditi da lavoro occasionale in agricoltura, nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono cumulabili con redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

3. I disoccupati iscritti nelle liste di collocamento ed i lavoratori in cassa integrazione devono comunicare il rapporto di lavoro occasionale, e la remunerazione netta percepita, all'ente che eroga l'indennità di disoccupazione o di cassa integrazione; il suddetto ente, nel mese successivo, detrae dall'indennità un importo pari ad un terzo della retribuzione netta di lavoro occasionale percepita dall'interessato.

Art. 3.

1. La corresponsione dei pasti e dell'alloggio nel periodo lavorativo, nonché il dono di quantità modeste dei prodotti aziendali per uso personale e familiare a soggetti che, per ragioni di mutuo aiuto, solidarietà, obbligazioni morali, legame di parentela, prestano gratuitamente il proprio lavoro per operazioni colturali e di raccolta, non fa cessare la qualifica di gratuità della prestazione stessa.

Art. 4.

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono soppresse le

parole: «dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica e» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nei settori dell'agricoltura e dell'allevamento, i contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono essere conclusi per tutte le necessità di manodopera anche per fattispecie diverse da quelle di cui al comma 2 e derogando dai disposti di cui alle lettere *a)*, *c)* ed *e)* del comma 4, previa intesa sulle modalità tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale».

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 25 miliardi per l'anno 2000 e a lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

